

## **COMUNE DI MISTERBIANCO**

PROVINCIA DI CATANIA

XI° Settore Funzionale "Urbanistica" - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA-

## VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZIO

L'anno *duemilaquattordici*, il giorno tre del mese di *luglio*, alle ore *16,00*, a seguito di conferenza di servizio appositamente convocata dal Responsabile del 11° Settore "Urbanistica" del Comune di Misterbianco, presso la sede degli uffici del Settore "Urbanistica" sita in via S. Rocco Vecchio, si sono riuniti:

- l'arch. Salvatore Zuccarello, responsabile del 11 ° Settore "Urbanistica";
- l'arch. Agata Bucolo, responsabile del Servizio "Riordino Urbanistico";
- il geom. Luigi Lo Presti, responsabile del Servizio "Edilizia Privata".

## Argomenti in discussione:

1) Interpretazione punto 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78;

Preliminarmente, i convenuti esaminano attentamente le norme regolamentari oggetto dell'argomento in discussione, il cui testo viene di seguito integralmente trascritto:

## Art. 22 legge regionale n. 71/78.

- 1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di "risorse naturali locali" tassativamente individuate nello strumento urbanistico.
- 2. Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:
  - a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
  - b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m.10;
  - c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - d) parcheggi in misura non inferiore ad un decimo dell'area interessata;
  - e) rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
  - f) distanza dagli insedianti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c).
- 3. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. la destinazione ricettivo alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.

Si rende necessario precisare che, il rilascio di concessioni edilizie per interventi produttivi in verde agricolo ex art. 22 L.R. n. 71/78è subordinato ad alcune prescrizioni stabilite al punto 2 dello stesso articolo, tra cui "il rapporto di copertura non superiore ad un decimo dell'area du proprietà proposta per

*l'insediamento*", tenuto conto che le altezze e le volumetrie siano compatibili alle prescrizioni del regolamento edilizio ed alle norme di attuazione del P.R.G.

Sempre che ne sussistano le motivazioni e queste vengano debitamente esplicitate, deve ritenersi legittimo che uno strumento urbanistico generale preveda nelle zone agricole, vincoli e indici di densità non necessariamente corrispondenti, come di rito, all'esigenza di promuovere l'insediamento di specifiche attività agricole, ma piuttosto a quella di sottrarre parte del territorio comunale a nuove edificazioni. Così la destinazione di piano regolatore a verde agricolo di una data area ben può essere funzionale all'esigenza di conservazione dei valori naturalistici e di contenimento del fenomeno di espansione.

In quest'ottica appare importante l'ammissibilità di un insediamento produttivo in verde agricolo, all'interno dei limiti di altezza, così come di seguito descritto:

E' assentibile la concessione edilizia per un insediamento produttivo realizzato in verde agricolo ai sensi dell'ex art. 22 della L.R. n. 71/78, anche su due elevazioni fuori terra, a condizione che la superficie ammissibile dedotta dal calcolo del rapporto di copertura, sia ripartito sulle due elevazioni, all'interno dei limiti di altezza e di volume stabiliti dal Regolamento edilizio e dalle Norme di Attuazione del P.R.G.

Letto, confermato e sottoscritto